

**DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
427/2013/S/RHT**

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO E CONTESTUALE EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 70/2013/E/Rht (di seguito: deliberazione 70/2013/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici

- interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, stabilita dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
- con deliberazione 394/2012/E/Rht, l'Autorità ha disposto il “Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”;
 - al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, l'articolo 3 della medesima deliberazione richiede, agli operatori tenuti al rispetto del divieto, di trasmettere all'Autorità, alcune informazioni e documenti ed in particolare:
 - il bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato (comma 1);
 - gli importi relativi al reddito imponibile ed all'addizionale IRES (comma 2);
 - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti; per gli operatori con fatturato totale superiore a quello previsto dalla c.d. soglia antitrust di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 287/90, dette informazioni devono essere ripartite tenendo conto anche delle transazioni infra ed extra gruppo, nazionali ed estere secondo quanto indicato nei prospetti predisposti dall'Autorità (comma 3 ed articolo 4, comma 1);
 - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d'esercizio (comma 4);
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (comma 6);
 - l'articolo 8, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni, di cui al precedente articolo 3, devono essere trasmessi mediante il Sistema Informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità;
 - l'articolo 9, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza agli obblighi informativi rappresenta presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
 - la società Petroltermica-Comac Olcea S.p.A. (di seguito: Petroltermica) non avendo ottemperato ad alcuno degli adempimenti richiesti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, relativamente agli anni di esercizio 2010 e 2011, è stata intimata con deliberazione 70/2013/E/Rht, ad adempiere agli obblighi informativi, necessari per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe costituito presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;

- i termini previsti dalla deliberazione 70/2013/E/Rht sono spirati senza che la Società abbia effettuato la trasmissione, con riferimento all'esercizio relativo all'anno 2010, di tutti i dati e di tutte le informazioni contabili richieste nonché, con riferimento all'anno di esercizio 2011, dei dati di cui ai citati commi 1 e 4 dell'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggono sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio vengono allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei caso di cui al citato articolo 5 comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, presentando eventualmente, entro il medesimo termine di trenta giorni, al responsabile del procedimento impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Petroltermica;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui

all'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. In particolare, i dati e i documenti richiesti servono all'Autorità per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08. La violazione ha riguardato la mancata trasmissione di tutti i dati e di tutte le informazioni contabili per l'esercizio relativo al 2010 nonché, per l'esercizio relativo al 2011, la mancata trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha, per l'anno 2012, conseguito ricavi pari a circa euro 43.700.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, tenuto altresì conto delle dimensioni della società, e del prevalente interesse alla rapida definizione del procedimento, di determinare la sanzione nella misura di euro 21.000 (ventunomila)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Petroltermica-Comac Olcea S.p.A. per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni di cui in motivazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. h) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 21.000 (ventunomila);

7. di allegare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (*Allegato A*);
8. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 6, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento, presentando eventualmente al responsabile del procedimento, entro il medesimo termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
9. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 8.i., che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, determini ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
10. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Petroltermica-Comac Olcea S.p.A., con sede legale in Strada Castellamonte 7, 10010 Bairo (TO) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni